

# Gazzetta ufficiale L 165 dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

11 maggio 2021

## Sommario

### I Atti legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014** ..... 1

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto** ..... 9
- ★ **Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo** ..... 15
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori <sup>(1)</sup>** ..... 25
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/772 della Commissione, del 10 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda le misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione biologica, in particolare il periodo di applicazione <sup>(1)</sup>** ..... 28

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## I

(Atti legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2021/768 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 2021

**che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 311, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio, le disposizioni e gli accordi necessari per il controllo e la supervisione della riscossione delle risorse proprie e gli obblighi pertinenti in materia di comunicazione sono componenti importanti del sistema delle risorse proprie dell'Unione che integrano in modo più dettagliato le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
- (2) Per motivi di coerenza si dovrebbero includere nel presente regolamento le disposizioni in materia di controlli del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) Ai fini del pareggio del bilancio, l'eventuale eccedenza delle entrate dell'Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio dovrebbe essere riportata all'esercizio successivo. Si dovrebbe quindi determinare il saldo da riportare.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero procedere a verifiche e indagini concernenti il calcolo, l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie dell'Unione. Per agevolare l'applicazione delle regole finanziarie relative alle risorse proprie, è necessario assicurare che gli Stati membri e la Commissione cooperino.

<sup>(1)</sup> GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Approvazione del 25 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

- (5) Ai fini della trasparenza del sistema delle risorse proprie dell'Unione, è opportuno che siano fornite al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni adeguate. Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione della Commissione i documenti e le informazioni necessari per consentirle di esercitare le competenze attribuitele in materia di risorse proprie dell'Unione e, se del caso, trasmetterle tali documenti e informazioni.
- (6) Ai fini della coerenza e della chiarezza, si dovrebbero stabilire disposizioni relative ai poteri e agli obblighi dei funzionari e altri agenti e degli esperti nazionali distaccati che partecipano ai controlli in materia di risorse proprie dell'Unione. In particolare, dovrebbero essere stabilite le regole che tutti i funzionari e altri agenti dell'Unione e gli esperti nazionali distaccati devono osservare per quanto riguarda il segreto d'ufficio e la protezione dei dati personali. È necessario specificare lo status degli esperti nazionali distaccati e la possibilità per lo Stato membro interessato di opporsi alla presenza di funzionari di altri Stati membri a un controllo.
- (7) Le modalità mediante le quali gli Stati membri responsabili della riscossione delle risorse proprie riferiscono alla Commissione dovrebbero porla in grado di monitorare l'operato degli Stati membri nel recupero delle risorse proprie, in particolare nei casi di frodi e irregolarità.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità di segnalazione di frodi e irregolarità che ledano i diritti alle risorse proprie tradizionali e di presentazione delle relazioni annuali degli Stati membri sui loro controlli. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (9) È opportuno far ricorso alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione volti a definire le modalità di segnalazione di frodi e irregolarità che ledano i diritti alle risorse proprie tradizionali e di presentazione delle relazioni annuali degli Stati membri sui loro controlli, dato il carattere tecnico degli atti richiesti ai fini della segnalazione.
- (10) Un adeguato controllo parlamentare, come stabilito nei trattati, è necessario per le disposizioni di carattere generale che si applicano a tutte le categorie di risorse proprie.
- (11) È opportuno abrogare il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (12) Per motivi di coerenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione di tale decisione, vale a dire, dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

#### Articolo 1

#### Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, il saldo di un dato esercizio consiste nella differenza tra il totale delle entrate rimosse per quell'esercizio e l'importo dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di quell'esercizio, più l'importo degli stanziamenti per il medesimo esercizio riportati ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> («regolamento finanziario»).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Tale differenza è aumentata o diminuita dell'importo netto degli stanziamenti annullati in esercizi precedenti e riportati all'esercizio in corso. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tale differenza è aumentata o diminuita anche dei seguenti importi:

- a) gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi dell'euro, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dal precedente esercizio a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario;
- b) il saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio verificatisi nel corso dell'esercizio.

2. Entro la fine di ottobre di ciascun esercizio, la Commissione procede alla stima delle risorse proprie riscosse per l'intero esercizio, in base ai dati a sua disposizione in quel momento. Ogni differenza di rilievo rispetto alla stima iniziale può formare oggetto di una lettera rettificativa del progetto di bilancio per l'esercizio successivo o di un bilancio rettificativo per l'esercizio in corso.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTROLLO E LA SUPERVISION E PERTINENTI REQUISITI DI RENDICONTAZIONE

#### Articolo 2

#### Misure di controllo e di supervisione

1. Le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sono controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).
2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché siano messe a disposizione della Commissione le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
3. Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053:
  - a) gli Stati membri effettuano le verifiche e le indagini riguardanti l'accertamento e la messa a disposizione di dette risorse proprie;
  - b) gli Stati membri procedono a misure supplementari di controllo a richiesta della Commissione. Nella richiesta la Commissione indica i motivi del controllo supplementare. La Commissione può chiedere altresì che le siano trasmessi determinati documenti;
  - c) gli Stati membri associano la Commissione, se questa lo chiede, ai controlli che effettuano. Ove la Commissione sia associata a un controllo, essa ha accesso, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi riguardanti l'accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie e ad ogni altro documento correlato ai documenti suddetti;
  - d) la Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli agenti delegati dalla Commissione a effettuare tali controlli hanno accesso ai documenti come stabilito per i controlli di cui alla lettera c). Gli Stati membri agevolano tali controlli.
4. Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sull'IVA di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, i controlli della Commissione sono effettuati insieme alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Nel corso di tali controlli la Commissione si accerta, in particolare, che siano state eseguite correttamente le operazioni di calcolo del totale netto dell'IVA riscossa. Conferma altresì che i dati utilizzati siano adeguati e che i calcoli effettuati per determinare l'ammontare delle risorse proprie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 siano conformi a tale regolamento.

(\* ) Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).

5. Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, la Commissione ha accesso ai documenti riguardanti le procedure e i dati di cui alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup> e alla decisione 2005/270/CE della Commissione <sup>(9)</sup>. I controlli della Commissione sono effettuati insieme alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Nel corso di tali controlli la Commissione si accerta che siano state eseguite correttamente le operazioni di calcolo del peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

6. Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053:

- a) la Commissione verifica ogni anno che non vi siano errori nella compilazione degli aggregati forniture, insieme con lo Stato membro interessato, specialmente nei casi segnalati dal gruppo di esperti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/516; in tale contesto, se non è possibile giungere in altro modo a una valutazione adeguata, in singoli casi la Commissione può esaminare anche i calcoli e le basi statistiche, eccettuate le informazioni relative a singole imprese o persone;
- b) la Commissione ha inoltre accesso ai documenti riguardanti le fonti e i metodi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/516.

7. Le misure di controllo e di supervisione di cui al presente articolo non ostano:

- a) ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione di loro leggi, regolamenti o disposizioni amministrative nazionali;
- b) alle misure previste agli articoli 287 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- c) ai controlli organizzati a norma dell'articolo 322, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

8. Ai fini delle misure di controllo e di supervisione di cui ai paragrafi da 3 a 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmetterle documenti o relazioni pertinenti relativi ai sistemi di cui si avvalgono per riscuotere le risorse proprie, o di mettere tali documenti o relazioni a sua disposizione.

### Articolo 3

#### Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione

1. La Commissione incarica specificamente di effettuare i controlli di cui all'articolo 2 alcuni dei suoi funzionari o altri agenti («agenti delegati»).

Per ciascun controllo la Commissione fornisce per iscritto agli agenti delegati un mandato, nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Possono partecipare ai controlli esperti distaccati dagli Stati membri presso la Commissione come esperti nazionali.

Previo accordo esplicito dello Stato membro interessato, la Commissione può chiedere l'assistenza di funzionari di altri Stati membri in qualità di osservatori. La Commissione si accerta che questi funzionari soddisfino il disposto del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Nel corso dei controlli di cui all'articolo 2, gli agenti delegati agiscono nel rispetto delle norme prescritte ai funzionari dello Stato membro interessato. Essi sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio, alle condizioni di cui al paragrafo 3.

La Commissione rispetta il principio del segreto statistico, quale stabilito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup>.

<sup>(8)</sup> Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

<sup>(9)</sup> Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).

<sup>(10)</sup> Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Se necessario, un agente delegato può prendere contatto con i soggetti passivi, ma unicamente nel contesto dei controlli delle risorse proprie tradizionali e soltanto tramite le autorità competenti le cui procedure di riscossione delle risorse proprie formano oggetto del controllo.

3. Le informazioni comunicate od ottenute, in qualsiasi forma, ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e sono protette secondo le medesime modalità previste per informazioni analoghe dall'ordinamento nazionale dello Stato membro nel quale sono state raccolte e secondo le corrispondenti disposizioni previste per le istituzioni dell'Unione.

Le informazioni di cui al primo comma non sono comunicate a persone diverse da quelle, facenti parte delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri, che sono tenute a conoscere tali informazioni, né sono utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento senza l'accordo preliminare dello Stato membro nel quale sono state raccolte.

Il primo e il secondo comma si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione e agli esperti nazionali distaccati.

4. La Commissione si accerta che gli agenti delegati e le altre persone che agiscono sotto la sua autorità soddisfino le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup> nonché le altre norme dell'Unione e nazionali riguardanti la protezione dei dati personali.

#### Articolo 4

### Preparazione e gestione dei controlli

1. In una comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte tempestivamente dello Stato membro nel quale deve effettuarsi il controllo. Possono partecipare al controllo agenti dello Stato membro interessato.

2. I controlli sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori, gli agenti autorizzati prendono i contatti necessari con le competenti autorità degli Stati membri.

3. Per i controlli ai quali la Commissione è associata, l'organizzazione dei lavori e le relazioni con i servizi coinvolti nel controllo sono affidate al servizio scelto dallo Stato membro interessato.

4. I controlli in loco relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), sono effettuati dagli agenti delegati. Ai fini dell'organizzazione dei lavori e delle relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi formanti oggetto del controllo, prima di procedere ai controlli in loco gli agenti delegati prendono i contatti necessari con i funzionari designati dallo Stato membro interessato. Per questo tipo di controllo, il mandato è contenuto in un documento nel quale sono indicati l'oggetto e lo scopo del controllo stesso.

5. Gli Stati membri assicurano che i servizi o le agenzie responsabili del calcolo, dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie e le autorità da essi incaricate di procedere ai relativi controlli prestino agli agenti delegati l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

Ai fini dei controlli in loco relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), gli Stati membri interessati comunicano tempestivamente alla Commissione l'identità e la qualifica delle persone da essi scelte per partecipare ai controlli e prestano agli agenti delegati tutta l'assistenza necessaria per l'esercizio del loro mandato.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

6. I risultati dei controlli ai sensi dell'articolo 2, ad eccezione di quelli effettuati dagli Stati membri, sono comunicati entro tre mesi allo Stato membro interessato, mediante opportune modalità. Lo Stato membro presenta osservazioni entro tre mesi dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare osservazioni su punti specifici entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Lo Stato membro interessato può rifiutarsi di rispondere alla richiesta della Commissione mediante una comunicazione in cui indica i motivi che glielo impediscono.

I risultati e le osservazioni di cui al primo comma, insieme con la relazione di sintesi elaborata in collegamento con i controlli concernenti le risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, sono presentati a tutti gli Stati membri.

Nel caso in cui i controlli in loco, o gli altri controlli in cui sia associata la Commissione, se i controlli sono relativi delle risorse proprie tradizionali, mostrino la necessità di modificare o rettificare dati figuranti nei rendiconti o nelle dichiarazioni trasmessi alla Commissione riguardo alle risorse proprie e le conseguenti rettifiche debbano essere apportate mediante un rendiconto o una dichiarazione sul periodo in corso, le modifiche in questione sono indicate, nel nuovo rendiconto o nella nuova dichiarazione, mediante opportune note.

#### Articolo 5

##### **Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali**

1. Entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati, a danno di diritti d'importo superiore a 10 000 EUR, riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Entro il periodo di cui al primo comma, ciascuno Stato membro fornisce particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali non sia già stato precedentemente comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i particolari delle descrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. La Commissione include il compendio delle descrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella relazione di cui all'articolo 325, paragrafo 5, TFEU.

#### Articolo 6

##### **Relazioni degli Stati membri sui loro controlli delle risorse proprie tradizionali**

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali particolareggiate sui loro controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali e sui risultati di tali controlli, sui dati complessivi e su ogni questione di principio attinente ai maggiori problemi derivanti dall'applicazione dei pertinenti regolamenti di attuazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e, in particolare, sulle questioni controverse. Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. In base a tali relazioni la Commissione prepara una relazione di sintesi, che presenta a tutti gli Stati membri.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il modello delle relazioni annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. Ogni tre anni la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo al funzionamento delle disposizioni per i controlli delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

## CAPO III

**COMITATO E DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 7***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) e, se necessario, da altri comitati. Il CCRP e gli altri comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 8***Disposizioni finali**

Il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. P. ZACARIAS

## ALLEGATO

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)	Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera e)	Articolo 2, paragrafo 7
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 4
–	Articolo 2, paragrafo 5
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 2, paragrafo 6
Articolo 2, paragrafo 6	Articolo 2, paragrafo 8
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2021/769 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 2021

**che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti europea <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) istituita dalla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio <sup>(3)</sup> («risorsa propria basata sull'IVA») dovrebbe essere messa a disposizione dell'Unione nelle migliori condizioni possibili. È pertanto opportuno stabilire norme per gli Stati membri per rendere disponibile tale risorsa propria per il bilancio dell'Unione.
- (2) A fini di semplicità e trasparenza e per ridurre l'onere amministrativo, la risorsa propria basata sull'IVA dovrebbe essere calcolata sulla base di un'aliquota media ponderata pluriennale definitiva. Le modalità di determinazione della base della risorsa propria basata sull'IVA dovrebbero essere stabilite in modo uniforme a partire dalle entrate che sono state effettivamente riscosse in un dato anno civile, che dovrebbe essere il metodo unico definitivo per determinare la base della risorsa propria basata sull'IVA.
- (3) L'aliquota media ponderata definitiva dell'IVA per l'esercizio 2016 in ciascuno Stato membro dovrebbe essere usata come un'aliquota media ponderata pluriennale definitiva.
- (4) Dovrebbe essere istituita una procedura di riesame affidabile e rapida al fine di risolvere eventuali controversie che potrebbero sorgere tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'importo di eventuali rettifiche agli estratti della base per la risorsa propria basata sull'IVA e così evitare lunghe e costose procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> Parere del 25 marzo 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere dell'8 dicembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

- (5) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio <sup>(4)</sup>, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'ulteriore precisazione della procedura per il riesame delle rettifiche degli estratti della risorsa propria basata sull'IVA e per quanto riguarda le soluzioni e le relative modifiche proposte dagli Stati membri al fine di determinare importi da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'importo totale delle entrate IVA nette. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
- (7) Per motivi di coerenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione di tale decisione, vale a dire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, le modifiche al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi alla compilazione o rettifica degli estratti della base della risorsa propria basata sull'IVA per gli esercizi anteriori al 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 è così modificato:

- 1) prima dell'articolo 1, le parole «Titolo I — Disposizioni generali» sono soppresse;
- 2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 1

La risorsa propria basata sull'IVA è calcolata applicando l'aliquota uniforme di prelievo, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 <sup>(\*)</sup>, alla base determinata conformemente al presente regolamento.

<sup>(\*)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).»;

- 3) prima dell'articolo 2 le parole «Titolo II — Campo d'applicazione» sono soppresse;
- 4) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 2

La risorsa propria basata sull'IVA è calcolata sulla base delle operazioni imponibili di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»;

- 5) prima dell'articolo 3, le parole «Titolo III — Metodo di calcolo» sono soppresse;

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

6) gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3

1. Per un dato anno civile la base della risorsa propria basata sull'IVA è determinata dividendo l'importo totale delle entrate nette dell'IVA riscosse dallo Stato membro sulle operazioni di cui all'articolo 2 del presente articolo nel corso di detto anno, rettificata a norma del paragrafo 2, per l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva calcolata secondo il metodo di cui all'articolo 4.

Tale aliquota media ponderata pluriennale definitiva è espressa in percentuale, applicando il metodo di cui all'articolo 4.

2. L'importo totale delle entrate nette dell'IVA di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono rettificata per tenere conto degli importi seguenti:

- a) gli importi da considerare ai fini delle risorse proprie come operazioni effettuate in provenienza da o a destinazione di uno Stato membro, anche se sono effettuate in provenienza da o a destinazione di uno dei territori di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE;
- b) gli importi provenienti dalle operazioni in provenienza o a destinazione di uno dei luoghi di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/112/CE, nella misura in cui uno Stato membro è in grado di dimostrare che le entrate vi sono state trasferite;
- c) gli importi dovuti a seguito di rettifiche derivanti delle infrazioni della direttiva 2006/112/CE.

3. L'importo determinato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è moltiplicato per l'aliquota uniforme di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 per ottenere la risorsa propria basata sull'IVA che deve essere messa a disposizione del bilancio dell'Unione.

Articolo 4

1. La risorsa propria basata sull'IVA è calcolata sulla base degli anni civili.

2. L'aliquota media ponderata pluriennale definitiva è calcolata applicando il metodo di cui ai paragrafi da 3 a 8.

3. L'aliquota media ponderata pluriennale definitiva è la percentuale calcolata dallo Stato membro per l'esercizio 2016, in conformità delle disposizioni del presente articolo nella versione applicabile prima del 1° gennaio 2021.

4. La percentuale in cui è espressa l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva è calcolata alla quarta cifra decimale.

5. L'aliquota media ponderata pluriennale definitiva deve essere stata controllata e non deve essere oggetto di notifiche relative ai punti in sospeso di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

6. Fino alla risoluzione dei punti notificati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è usata un'aliquota media ponderata oggetto di notifica, da considerarsi come l'aliquota media ponderata pluriennale provvisoria.

7. Una volta risolti i punti in sospeso di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la percentuale risultante sostituisce l'aliquota media ponderata pluriennale provvisoria e diventa l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva a partire dall'esercizio 2021 in poi.

8. l'incidenza sul bilancio di eventuali differenze tra l'aliquota media ponderata pluriennale provvisoria e quella definitiva è trattata secondo la procedura di cui all'articolo 10 *ter*, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (\*), ("esercizio di calcolo dei saldi annuali").

(\*) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).»;

- 7) gli articoli 5 e 6 sono soppressi;
- 8) prima dell'articolo 7 le parole «Titolo IV — Disposizioni sulla contabilizzazione e sulla messa a disposizione» sono sopresse;
- 9) gli articoli 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

#### «Articolo 7

1. Ogni anno, entro il 31 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un estratto in cui si indica l'ammontare totale della base della risorsa propria basata sull'IVA, determinata conformemente all'articolo 3, relativa all'anno civile precedente e alla quale deve essere applicata l'aliquota uniforme prevista all'articolo 1.

2. L'estratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene tutti i dati utilizzati per stabilire la base che sono necessari per i controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio (\*).

3. I dati utilizzati per determinare la base per risorsa propria basata sull'IVA sono i dati più recenti che esistono al momento della compilazione dell'estratto.

4. Gli Stati membri possono chiedere una proroga del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo se circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo rendono impossibile effettuare i calcoli a norma dell'articolo 3 e rispettare pertanto il suddetto termine. Tale richiesta è presentata per iscritto alla Commissione e indica i motivi delle circostanze eccezionali.

5. Dopo aver esaminato la richiesta di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può concedere un'unica proroga massima di due mesi del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ogni anno la Commissione comunica il numero delle richieste e le corrispondenti decisioni al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

#### Articolo 8

Per motivi di bilancio, entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima della base della risorsa propria basata sull'IVA per il successivo esercizio.

#### Articolo 9

1. Le rettifiche da apportare, per qualunque motivo, agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e concernenti gli esercizi precedenti possono essere effettuate soltanto previo accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Se lo Stato membro interessato e la Commissione non raggiungono un accordo su una rettifica, la Commissione informa tale Stato membro con una lettera in merito alla rettifica necessaria. Tale lettera costituisce le "misure" di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

1 bis. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di riesaminare la rettifica comunicata nella lettera di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo entro due mesi dalla data di ricevimento di tale lettera. Il riesame si conclude con una decisione che deve essere adottata dalla Commissione al più tardi tre mesi dopo la data di ricevimento della richiesta dello Stato membro.

Qualora la decisione della Commissione riveda, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti alla rettifica comunicata nella lettera di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, lo Stato membro mette a disposizione l'importo corrispondente. Né la richiesta dello Stato membro di rivedere la rettifica né un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione pregiudicano l'obbligo dello Stato membro di mettere a disposizione l'importo corrispondente alla rettifica.

Tutte le rettifiche agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 sono raggruppate in quadri generali, che modificano gli estratti preliminari stabiliti per gli esercizi considerati.

1 *ter*. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano ulteriormente le procedure del riesame di cui al paragrafo 1 *bis*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

2. Dopo il 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio, gli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non sono più rettificati, tranne che per i punti notificati prima, dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.

(\*) Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di attuazione per il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU L 165 del ..., pag. 1).»;

10) prima dell'articolo 10, le parole «Titolo V — Disposizioni sul controllo» sono soppresse;

11) Gli articoli da 10 a 13 sono sostituiti dai seguenti:

#### «Articolo 10

1. Entro il 30 aprile di ogni esercizio, ogni Stato membro informa la Commissione di tutte le soluzioni e le relative modifiche che propone di adottare per determinare gli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b). La soluzione proposta indica, ove occorra, la natura dei dati che lo Stato membro considera adeguati, e comprende una stima del valore della base della risorsa propria basata sull'IVA per ciascuna voce.

Entro il 31 maggio dello stesso esercizio, la Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo ricevute da uno Stato membro.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione in merito alle soluzioni e alle relative modifiche proposte dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 2, entro 60 giorni dal parere del comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

#### Articolo 11

1. A seguito dei controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768, l'estratto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento è rettificato alle condizioni previste all'articolo 9 del presente regolamento.»;

2. Per quanto riguarda l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione valuta le rettifiche di cui all'articolo 9 presentate dagli Stati membri al fine di risolvere eventuali notifiche relative a punti in sospeso riguardanti l'aliquota media ponderata.

#### Articolo 12

1. Ogni anno ogni Stato membro trasmette alla Commissione informazioni su tutte le modifiche pertinenti introdotte nei processi e nelle procedure amministrative che esso applica per la riscossione dell'IVA rispetto alle informazioni comunicate precedentemente.

2. La Commissione esamina, in collaborazione con gli Stati membri interessati, la possibilità di migliorare i processi e procedure di cui al paragrafo 1.

3. Ogni cinque anni la Commissione compila una relazione sulle misure adottate e sui progressi realizzati dagli Stati membri nella riscossione dell'IVA e su eventuali miglioramenti.

La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per la prima volta entro il 31 dicembre 2025.

*Articolo 13*

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP/IVA) istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(\*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»

12) dopo l'articolo 13 è inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 13 bis*

1. La Commissione elabora una relazione sul funzionamento del sistema di risorse proprie basate sull'IVA al più tardi entro il 1° gennaio 2025. La relazione indica:
  - a) il numero degli Stati membri che applicano ancora un'aliquota media ponderata oggetto di eventuali notifiche relative ai punti in sospeso;
  - b) eventuali modifiche delle aliquote IVA nazionali.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende una valutazione dell'efficacia e dell'adeguatezza del sistema di risorse proprie basate sull'IVA, in particolare, dell'aliquota media ponderata pluriennale. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento al fine di calcolare l'aliquota media ponderata pluriennale definitiva sulla base di dati più recenti.»

13) prima dell'articolo 14, le parole «Titolo VI — Disposizioni finali» sono soppresse.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, l'articolo 1 non si applica alla compilazione o rettifica degli estratti della base della risorsa propria basata sull'IVA per gli esercizi anteriori al 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. P. ZACARIAS

**REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2021/770 DEL CONSIGLIO****del 30 aprile 2021****concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere della Corte dei conti europea <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione deve avere a disposizione la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio <sup>(3)</sup> («risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati») nelle migliori condizioni possibili e pertanto è opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri forniscono tale risorsa propria alla Commissione.
- (2) Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio <sup>(4)</sup> contiene norme in materia di messa a disposizione alla Commissione delle risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e d), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e di modalità amministrative comuni alle altre risorse proprie, che possono essere applicate, ove opportuno, mutatis mutandis in assenza di un unico regolamento che disciplini la messa a disposizione di tutte le risorse proprie dell'Unione.
- (3) Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione della Commissione i documenti e le informazioni necessarie alla Commissione all'esercizio delle competenze a essa attribuite in materia di risorse proprie dell'Unione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione estratti periodici relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero essere in condizione in ogni momento di fornire alla Commissione i documenti giustificativi del calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
- (5) L'aliquota uniforme di prelievo della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 («risorsa propria basata sul RNL») dovrebbe essere determinata dopo aver sommato le entrate provenienti da tutte le altre risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale decisione nonché le entrate provenienti dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico e altre entrate.

<sup>(1)</sup> Parere del 25 marzo 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del 9 ottobre 2018 (GU C 431 del 29.11.2018, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

- (6) Le riduzioni lorde dei contributi annuali basati sull'RNL concesse alla Danimarca, alla Germania, all'Austria, ai Paesi Bassi e alla Svezia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 dovrebbero essere prese in considerazione per la contabilizzazione della risorsa propria basata sull'RNL a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e per la messa a disposizione di tale risorsa propria a norma dell'articolo 10 *bis* del medesimo regolamento.
- (7) Al fine di assicurare che il bilancio dell'Unione sia finanziato in tutte le circostanze, è opportuno stabilire una procedura secondo la quale gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, sotto forma di dodicesimi mensili, la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, iscritta nel bilancio e successivamente adeguano gli importi messi a disposizione.
- (8) La metodologia di calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, dovrebbe essere chiaramente definita prendendo in considerazione l'aliquota uniforme di prelievo applicabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
- (9) La risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati dovrebbe essere messa a disposizione sotto forma di iscrizione degli importi dovuti nel conto aperto ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, per tale scopo a nome della Commissione presso la tesoreria di ogni Stato membro o l'organismo designato da ogni Stato membro.
- (10) A fini di semplificazione, la procedura di adeguamento della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati dovrebbe essere allineata alle disposizioni in materia di adeguamento delle risorse proprie esistenti. È opportuno che l'importo complessivo degli adeguamenti venga ridistribuito immediatamente tra gli Stati membri.
- (11) La Commissione dovrebbe disporre di mezzi di tesoreria sufficienti per conformarsi alle prescrizioni regolamentari relative ai pagamenti concentrati nei primi mesi dell'esercizio, nella misura giustificata dalle esigenze di tesoreria.
- (12) Al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione, la procedura di calcolo degli interessi dovrebbe garantire in particolare la messa a disposizione puntuale e integrale della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Gli Stati membri dovrebbero versare interessi in caso di ritardi nella contabilizzazione di tale risorsa propria. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti sulla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati messa a disposizione tardivamente non superi l'importo degli interessi da versare.
- (13) Dovrebbe essere istituita una procedura di riesame rapida e affidabile al fine di risolvere le eventuali controversie che possono sorgere tra uno Stato membro e la Commissione riguardanti l'importo dei possibili adeguamenti degli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati o concernenti l'attribuzione della responsabilità a uno Stato membro per l'omessa fornitura di dati, e così evitare procedure di infrazione lunghe e costose dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (14) Per agevolare la corretta applicazione delle regole finanziarie relative alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, è necessario prevedere disposizioni che assicurino la stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.
- (15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i modelli degli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati e per quanto riguarda l'ulteriore precisazione della procedura di riesame per la risoluzione di eventuali controversie tra uno Stato membro e la Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>.

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (16) Per l'adozione degli atti di esecuzione che stabiliscono i modelli degli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è opportuno ricorrere alla procedura consultiva, dato il carattere tecnico degli atti.
- (17) Per agevolare l'introduzione della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, gli Stati membri dovrebbero comunicare previsioni entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali previsioni dovrebbero basarsi sulla migliore stima del peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati calcolato in conformità della metodologia riveduta di cui alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, e della decisione 2005/270/CE della Commissione <sup>(8)</sup>, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione <sup>(9)</sup> («metodologia riveduta»). Per agevolare la transizione verso la metodologia riveduta, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire le rispettive previsioni negli anni 2021 e 2022 sulla base della precedente metodologia.
- (18) Per motivi di coerenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione di tale decisione, vale a dire dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 («risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati»), alla messa a disposizione della Commissione di tale risorsa propria, alle misure per soddisfare il fabbisogno di tesoreria, nonché agli effetti specifici sul calcolo dell'aliquota uniforme di prelievo applicabile della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 («risorsa propria basata sull'RNL»).

<sup>(6)</sup> Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

<sup>(7)</sup> Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141).

<sup>(8)</sup> Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).

<sup>(9)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 26).

*Articolo 2***Conservazione dei documenti giustificativi**

1. I documenti giustificativi relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati sono conservati dagli Stati membri fino al 31 luglio del quinto anno successivo all'esercizio in questione.
2. Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, effettuata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 <sup>(10)</sup> palesi la necessità di procedere a una rettifica o a un adeguamento, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo per una durata che consenta di procedere alla rettifica o all'adeguamento e al relativo controllo.
3. Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati o in merito ad accuse concernenti i controlli o un'omessa comunicazione di dati venga composta consensualmente, con decisione della Commissione o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.

*Articolo 3***Cooperazione amministrativa**

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
  - a) la denominazione dei servizi od organismi responsabili del calcolo, dell'accertamento, della messa a disposizione e del controllo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;
  - b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative al calcolo o all'accertamento, alla messa a disposizione e al controllo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a opera della Commissione;
  - c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali è iscritta la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 5.

Ogni modifica delle denominazioni di cui alla lettera a) del primo comma, o delle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma è immediatamente comunicata alla Commissione.

2. La Commissione comunica a tutti gli Stati membri, su richiesta di uno di loro, le informazioni di cui al paragrafo 1.

*Articolo 4***Specifici effetti sulla risorsa propria basata sull'RNL**

1. Per la determinazione dell'aliquota uniforme di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sono sommate alle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale decisione al fine di calcolare la parte del bilancio da coprire tramite la risorsa propria basata sull'RNL.
2. Alle riduzioni lorde concesse alla Danimarca, alla Germania, all'Austria, ai Paesi Bassi e alla Svezia di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 si applicano l'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 10 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

## CAPO II

**CONTABILIZZAZIONE DELLA RISORSA PROPRIA BASATA SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO DI PLASTICA NON RICICLATI***Articolo 5***Iscrizione nella contabilità e comunicazioni**

1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o altro ente pubblico che svolge funzioni analoghe («tesoreria») o presso la banca centrale nazionale di ogni Stato membro è tenuta una contabilità della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
2. Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stato effettuato il calcolo o l'accertamento.
3. I dodicesimi della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati sono iscritti nella contabilità il primo giorno lavorativo di ogni mese.

Il risultato del calcolo di cui all'articolo 9 è iscritto annualmente.

4. Entro il 15 aprile di ogni anno, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, le previsioni concernenti il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica che non saranno riciclati per l'anno in corso e l'anno successivo.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, un estratto annuale relativo al secondo anno precedente l'anno corrente («n-2») che fornisce i dati statistici relativi al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti nello Stato membro, il peso di tali rifiuti di imballaggio di plastica che sono stati riciclati, in chilogrammi, e un estratto annuale relativo al secondo anno precedente l'anno corrente («n-2») che fornisce il calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati conformemente all'articolo 6.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per gli estratti relativi alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

## CAPO III

**CALCOLO DELLA RISORSA PROPRIA BASATA SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO DI PLASTICA NON RICICLATI***Articolo 6***Calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati**

1. La risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolata come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato conformemente all'articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE e secondo la metodologia di cui alla decisione 2005/270/CE, e in particolare all'articolo 6 quater.
2. Per ciascuno Stato membro, l'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolata in euro.
3. L'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in un dato anno è determinato sulla base della previsione di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

## CAPO IV

**MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RISORSA PROPRIA BASATA SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO DI PLASTICA***Articolo 7***Disposizioni di tesoreria e contabili**

L'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si applica mutatis mutandis alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

*Articolo 8***Messa a disposizione della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati**

1. Gli importi calcolati conformemente all'articolo 6 per ogni anno civile sono accreditati il primo giorno lavorativo di ogni mese. Tali importi corrispondono a un dodicesimo dei pertinenti totali del bilancio, convertito nelle monete nazionali al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario, quali pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono iscritti nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno lavorativo del mese.
3. Qualsiasi variazione dell'aliquota uniforme di prelievo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati richiede l'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a riadattamenti dei dodicesimi iscritti nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dall'inizio dell'esercizio.

Questi riadattamenti sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i riadattamenti sono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, questi riadattamenti sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.

4. I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base agli importi previsti dal progetto di bilancio di cui all'articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, convertiti in moneta nazionale al tasso di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario; l'adeguamento è effettuato in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.
5. Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente al più tardi due settimane prima dell'iscrizione relativa al mese di gennaio dell'esercizio successivo, il primo giorno lavorativo di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, iscritto nell'ultimo bilancio definitivamente adottato; l'adeguamento è effettuato al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, esso è effettuato alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, 30.7.2018, pag. 1).

## Articolo 9

**Adeguamenti alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati degli esercizi precedenti**

1. Sulla base dell'estratto annuale che fornisce il calcolo dell'importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, a ciascuno Stato membro è addebitato o accreditato, nell'anno successivo a quello in cui l'estratto è stato inviato, l'importo risultante dalla differenza tra gli importi della previsione relativa a un determinato anno e gli importi reali negli estratti relativi allo stesso anno.

2. Per ciascuno Stato membro, la Commissione procede al calcolo della differenza tra gli importi risultanti dagli adeguamenti di cui al paragrafo 1 e il prodotto della moltiplicazione degli importi totali degli adeguamenti per la percentuale che l'RNL dello Stato membro in questione rappresenta rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati per gli adeguamenti («importo netto»).

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, la conversione tra moneta nazionale ed euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede quello di contabilizzazione, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti dal calcolo di cui al primo comma del presente paragrafo anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati per gli adeguamenti. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno lavorativo del mese di giugno dello stesso anno.

3. Eventuali adeguamenti degli estratti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento relativi a esercizi precedenti che risultino da controlli danno luogo a un adeguamento particolare delle iscrizioni nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. La Commissione informa lo Stato membro interessato con una lettera in merito all'adeguamento necessario. L'importo corrispondente a tale adeguamento è messo a disposizione alla data indicata dalla Commissione in tale lettera.

4. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di riesaminare l'adeguamento comunicato nella lettera di cui al paragrafo 3, entro due mesi dalla data di ricevimento di tale lettera. Il riesame si conclude con una decisione che deve essere adottata dalla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dello Stato membro.

Qualora la decisione della Commissione riveda, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti all'adeguamento comunicati nella lettera di cui al paragrafo 3, lo Stato membro mette a disposizione l'importo corrispondente. Né la richiesta dello Stato membro di riesaminare l'adeguamento né un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione pregiudicano l'obbligo dello Stato membro di mettere a disposizione l'importo corrispondente all'adeguamento.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano ulteriormente la procedura di riesame di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

6. Dopo il 31 luglio del quinto anno successivo a un esercizio determinato, le modifiche non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

7. Le operazioni di cui al presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell'esercizio nel corso del quale devono essere iscritte nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

*Articolo 10***Anticipazione di dodicesimi**

1. Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia FEAGA nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup> e in funzione della situazione tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare, al massimo di due mesi nel primo trimestre dell'esercizio, l'iscrizione di un dodicesimo, o sua frazione, degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
2. Fatto salvo il terzo paragrafo, per le esigenze specifiche del pagamento delle spese [dei fondi strutturali e di investimento europei nell'ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup> e in funzione della situazione di tesoreria dell'Unione, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare, nel primo semestre dell'esercizio, l'iscrizione fino a una metà supplementare di un dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
3. L'importo totale che gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare lo stesso mese a norma dei paragrafi 1 e 2 non può in alcun caso superare un importo corrispondente a due dodicesimi supplementari.
4. Trascorso il primo semestre, l'iscrizione mensile richiesta non supera un dodicesimo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.
5. La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri, al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma dei paragrafi 1 e 2.
6. La Commissione comunica agli Stati membri con largo anticipo, e al più tardi sei settimane prima dell'iscrizione richiesta a norma del paragrafo 2, che ha l'intenzione di richiedere tale iscrizione.
7. Alle iscrizioni anticipate di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

*Articolo 11***Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente**

1. Per la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi seguenti:
  - a) gli importi di cui all'articolo 8;
  - b) gli importi risultanti dal calcolo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, al momento specificato all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma;
  - c) gli importi risultanti dagli adeguamenti particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
  - d) gli importi risultanti dall'omessa comunicazione di dati, come richiesto dal presente regolamento, da parte di uno Stato membro, attribuibile a quest'ultimo.

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Ai fini di cui al primo comma, lettera d), gli interessi sugli adeguamenti risultanti dalle rettifiche eseguite a causa dell'omessa comunicazione di dati da parte di uno Stato membro sono calcolati a partire dal primo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine stabilito dalla Commissione.

Uno Stato membro è dispensato dall'obbligo di versare interessi nel caso dell'omissione di cui alla lettera d), se tale omissione è dovuta a cause di forza maggiore o ad altri motivi che non possono essere attribuiti allo Stato membro interessato.

Le controversie tra uno Stato membro e la Commissione in merito alla possibilità di attribuire allo Stato membro la presunta omissione di cui alla lettera d) del presente paragrafo, sono risolte mediante il riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

2. Qualora uno Stato membro avvii il riesame di cui all'articolo 9, paragrafo 4, gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data specificata dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

4. Gli interessi sono riscossi ai tassi e alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

5. Per il pagamento degli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

#### CAPO V

### GESTIONE DELLA TESORERIA

#### *Articolo 12*

#### **Esigenze in materia di gestione della tesoreria ed esecuzione degli ordini di pagamento**

Gli articoli 14 e 15 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si applicano mutatis mutandis alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.

#### CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo 13*

#### **Gruppo di esperti**

La Commissione istituisce un gruppo di esperti formale composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. I compiti del gruppo di esperti formale consistono nel fornire alla Commissione consulenza e pareri in merito alla comparabilità, affidabilità e completezza delle statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati, all'approntamento di misure volte a rendere i dati più comparabili e affidabili nonché all'emissione di pareri annuali sull'adeguatezza dei dati relativi ai rifiuti di imballaggio di plastica presentati dagli Stati membri ai fini della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. Il gruppo di esperti formale è iscritto nel registro dei gruppi di esperti della Commissione, e viene assicurata la trasparenza della sua composizione e dei suoi lavori.

*Articolo 14***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 15***Disposizioni transitorie**

Per eseguire il calcolo di cui all'articolo 6, ogni Stato membro, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, fornisce alla Commissione le previsioni concernenti il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a partire dal 2021 e fino all'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Negli anni 2021 e 2022, gli Stati membri possono fornire le rispettive previsioni concernenti il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati calcolati in conformità della direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(14)</sup>, e della metodologia di cui, alla decisione 2005/270/CE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione <sup>(15)</sup>, in particolare all'articolo 5.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
A. P. ZACARIAS

---

<sup>(14)</sup> Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 11).

<sup>(15)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE (GU L 160, 25.6.2018, pag. 6).

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/771 DELLA COMMISSIONE****del 21 gennaio 2021****che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punti i) e ii),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'integrità della produzione biologica, è necessario stabilire condizioni e criteri specifici per l'esecuzione dei controlli ufficiali svolti per garantire la tracciabilità in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione e la conformità al regolamento (UE) 2018/848, in particolare per quanto riguarda l'ispezione fisica in loco degli operatori o gruppi di operatori biologici di cui all'articolo 38, paragrafo 3, di detto regolamento. Per essere efficace, tale ispezione fisica in loco dovrebbe comprendere almeno un controllo della tracciabilità e un controllo del bilancio della massa mediante verifiche della documentazione contabile. Il controllo della tracciabilità mira a confermare se i prodotti ricevuti o inviati dall'operatore o dal gruppo di operatori sono biologici o in conversione. Il controllo del bilancio della massa ha lo scopo di determinare il bilancio tra i fattori e il volume di produzione dell'operatore o del gruppo di operatori e, in particolare, la plausibilità dei volumi di prodotti biologici o in conversione. È opportuno stabilire gli elementi che devono essere oggetto del controllo della tracciabilità e del controllo del bilancio della massa.
- (2) Ai fini dei controlli ufficiali, il concetto di gruppo di operatori di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 comprende una categoria specifica di operatori che sono agricoltori od operatori che producono alghe o animali di acquacoltura e le cui attività possono inoltre includere la trasformazione, la preparazione o l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi. Ciascun gruppo di operatori deve istituire un sistema di controlli interni che comprenda una serie documentata di attività di controllo. L'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, dovrebbe essere adeguatamente qualificata per valutare il sistema di controlli interni ed effettuare nuove ispezioni su un campione dei membri del gruppo di operatori selezionato in base al rischio, al fine di trarre una conclusione sulla conformità globale del gruppo. È pertanto necessario stabilire i requisiti inerenti alla competenza dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo per valutare la composizione specifica degli operatori all'interno di un gruppo e il sistema di controlli interni, affinché il quadro di valutazione del sistema di controlli interni e la selezione del campione dei membri da sottoporre a nuove ispezioni siano armonizzati.
- (3) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Controlli della documentazione contabile**

1. L'ispezione fisica in loco a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 comprende un controllo della tracciabilità e un controllo del bilancio della massa dell'operatore o del gruppo di operatori effettuato mediante verifiche della documentazione contabile.

<sup>(1)</sup> GUL 150 del 14.6.2018, pag. 1.

2. L'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo effettuano il controllo della tracciabilità e del bilancio della massa sulla base del modello standard che figura nella documentazione scritta di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848.

3. Ai fini dei controlli della tracciabilità e del bilancio della massa, la selezione dei prodotti, dei gruppi di prodotti e del periodo oggetto di verifica è effettuata in base al rischio.

4. Il controllo della tracciabilità riguarda almeno gli elementi seguenti, giustificati da idonei documenti, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria:

- a) il nome e l'indirizzo del fornitore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore o dell'esportatore del prodotto;
- b) il nome e l'indirizzo del destinatario e, se diverso da quest'ultimo, dell'acquirente o dell'importatore dei prodotti;
- c) il certificato del fornitore a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848;
- d) le informazioni di cui all'allegato III, punto 2.1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/848;
- e) l'idonea identificazione del lotto.

5. Se pertinente, il controllo del bilancio della massa riguarda almeno gli elementi seguenti, giustificati da idonei documenti, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria:

- a) la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all'unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l'uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti;
- b) la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco;
- c) la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l'unità dell'operatore o del gruppo di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di magazzinaggio del destinatario;
- d) nel caso di operatori che acquistano e vendono i prodotti senza manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti, e i fornitori e, se diversi da questi ultimi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi da questi ultimi, i destinatari;
- e) la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno precedente;
- f) la resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno in corso;
- g) il numero e/o il peso nel caso degli animali gestiti durante l'anno in corso e l'anno precedente;
- h) ogni perdita, aumento o riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione;
- i) i prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici.

## Articolo 2

### Controlli ufficiali sui gruppi di operatori

1. Al fine di certificare e verificare la conformità di un gruppo di operatori, l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo designa ispettori competenti per la valutazione dei sistemi di controlli interni.

2. Al fine di valutare la creazione, il funzionamento e il mantenimento del sistema di controlli interni di un gruppo di operatori, l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo accerta almeno che:

- a) le procedure documentate del sistema di controlli interni che siano state messe in atto siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2018/848;
- b) l'elenco dei membri del gruppo di operatori con le informazioni richieste per ciascun membro sia costantemente aggiornato e allineato all'ambito di applicazione del certificato;
- c) tutti i membri del gruppo di operatori soddisfino i criteri di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), del regolamento (UE) 2018/848 per tutta la durata della loro partecipazione al gruppo di operatori;

- d) il numero, la formazione e la competenza degli ispettori del sistema di controlli interni siano proporzionati e adeguati e gli ispettori non presentino conflitti di interessi;
- e) le ispezioni interne di tutti i membri del gruppo di operatori e delle loro attività e unità di produzione o locali, compresi i centri di acquisto e di raccolta, siano effettuate almeno una volta all'anno e siano documentate;
- f) i nuovi membri o le nuove unità di produzione e le nuove attività dei membri esistenti, compresi i centri di acquisto e di raccolta, siano stati accettati solo previa approvazione da parte del gestore del sistema di controlli interni sulla base della relazione di ispezione interna secondo le procedure documentate del sistema di controlli interni messe in atto;
- g) il gestore del sistema di controlli interni adotti misure adeguate in caso di non conformità, compreso il relativo follow-up, secondo le procedure documentate del sistema di controlli interni messe in atto;
- h) le notifiche del gestore del sistema di controlli interni all'autorità competente o, se del caso, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo siano idonee e sufficienti;
- i) la tracciabilità interna di tutti i prodotti e i membri del gruppo di operatori sia garantita dalla stima dei quantitativi e dal controllo incrociato delle rese di ciascun membro del gruppo di operatori;
- j) i membri del gruppo di operatori ricevano una formazione adeguata sulle procedure del sistema di controlli interni e sui requisiti del regolamento (UE) 2018/848.

3. L'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo applica la valutazione del rischio per selezionare il campione dei membri del gruppo di operatori da sottoporre alle nuove ispezioni a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848. A tal fine tiene conto almeno del volume e del valore della produzione e della valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848. Le nuove ispezioni sono effettuate fisicamente in loco alla presenza dei membri selezionati.

4. L'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo riserva per il controllo di un gruppo di operatori un ragionevole lasso di tempo, proporzionato al tipo, alla struttura, alla dimensione, ai prodotti, alle attività e al volume della produzione biologica del gruppo di operatori.

5. L'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo effettua audit in affiancamento al fine di verificare la competenza e le conoscenze degli ispettori del sistema di controlli interni.

6. L'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo valuta se vi sia inadempienza del sistema di controlli interni sulla base del numero di non conformità non rilevate dagli ispettori del sistema e dell'esito dell'indagine sulla causa e sulla natura delle non conformità.

### Articolo 3

#### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2021

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/772 DELLA COMMISSIONE****del 10 maggio 2021****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda le misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione biologica, in particolare il periodo di applicazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 38, lettere c), d) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 e le forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri e nei paesi terzi sotto forma di misure nazionali costituiscono una sfida eccezionale e senza precedenti per gli Stati membri e gli operatori in relazione all'esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti (CE) n. 889/2008 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 1235/2008 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Per affrontare le specifiche circostanze dovute all'attuale crisi legata alla pandemia di COVID-19, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione <sup>(4)</sup> consente agli Stati membri di applicare misure temporanee che derogano ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica e determinate procedure previste dal sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces).
- (3) Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi connessa alla pandemia di COVID-19, determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nel settore biologico persisteranno dopo il 1° febbraio 2021.
- (4) Inoltre, per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione <sup>(6)</sup> consente agli Stati membri di applicare misure temporanee volte a evitare gravi rischi sanitari per il personale delle autorità competenti, considerata la difficoltà a eseguire quei controlli e attività e nella misura necessaria a gestire le relative gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri. Il periodo di applicazione

<sup>(1)</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione, del 7 luglio 2020, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19 (GU L 217 dell'8.7.2020, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 30).

di detto regolamento è stato prorogato al 1° luglio 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione <sup>(7)</sup>. È pertanto opportuno che le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 continuino ad applicarsi per lo stesso periodo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/466.

- (5) L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 fissa una percentuale inferiore rispetto all'articolo 92 *quater*, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le ispezioni e le visite a norma dell'articolo 65, paragrafo 1 e 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 da effettuarsi senza preavviso. Affinché dette ispezioni e visite possano effettuarsi realmente e in sicurezza, è opportuno creare la possibilità di prevedere un preavviso di 24 ore per le ispezioni e le visite senza preavviso.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.
- (7) È necessario evitare di perturbare l'applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 che è prorogata dal presente regolamento. A tale riguardo è pertanto opportuno prevedere l'applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1° febbraio 2021.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«Può essere tuttavia previsto un breve preavviso di massimo 24 ore rispetto a dette ispezioni e visite, affinché gli ispettori possano accedere ai locali dell'operatore in sicurezza»;

b) al paragrafo 7, la data «1° febbraio 2021» è sostituita dalla data «1° luglio 2021»;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) al secondo, al terzo e al quinto comma, la data «1° febbraio 2021» è sostituita dalla data «1° luglio 2021»;

b) al quarto comma, la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «1° luglio 2021».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 1, lettera b), e punto 2, si applica a decorrere dal 1° febbraio 2021.

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione, del 27 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate e il periodo di applicazione delle misure temporanee (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 23).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT